



# ARA UMBRIA

## INFORMAZIONE & ZOOTECNIA

## BENESSERE DEL VITELLO



### ...Perché il Benessere Animale??

1. *Lo pretende la Comunità Europea a favore dell'allevatore, del consumatore e per il rispetto degli stessi animali.*
2. *Il consumatore vuole garanzie sulla salubrità, qualità e tracciabilità degli alimenti che consuma. E' sensibile inoltre alle modalità di allevamento e pretende che gli animali vivano in condizioni di benessere.*
3. *L'allevatore, garantendo condizioni di benessere in allevamento, riduce i costi di produzione ed incrementa la produzione (Carne o latte) e la qualità della stessa, ciò implica un aumento del prezzo di vendita ed un conseguente aumento del reddito. La nuova PAC 2014-2020 prevede incentivi a favore dei sistemi produttivi maggiormente sostenibili e vi è una forte attenzione alle questioni legate al benessere animale e, di conseguenza, alla qualità degli alimenti.*

**A.R.A. Umbria**

Associazione Regionale Allevatori Umbria

**SEDE LEGALE ED OPERATIVA di Perugia:**

Via O.P. Baldeschi, 59  
06073 Taverne di Corciano (PG)  
Tel.: (+39) 075 6979217  
Fax: (+39) 075 6979221  
E-mail: [info@ara.umbria.it](mailto:info@ara.umbria.it)  
PI: 00561490541

**SEDE OPERATIVA di Terni:**

Viale D. Bramante 3/A  
05100 Terni  
Tel.: (+39) 0744 300998  
Fax: (+39) 0744 304870  
E-mail: [info@ara.umbria.it](mailto:info@ara.umbria.it)

## Informazione&Zootecnica

Progetto realizzato da Associazione Regionale Allevatori dell'Umbria con il finanziamento del Piano di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-2013, Misura 111 Azione A.



## IL BENESSERE ANIMALE

*Nel corso dell'evoluzione, ogni specie si è dotata di caratteristiche fisiche, fisiologiche e comportamentali adatte ad affrontare le difficoltà che potrebbe incontrare nel proprio ambiente di vita.*

*I sistemi di adattamento che un animale mette in atto per meglio far fronte alle condizioni ambientali in cui si trova, determinano la cosiddetta fitness o stato di adattamento dell'individuo. Per poterlo definire bisogna però chiarire il significato da attribuire ai termini di stress e welfare che si riferiscono rispettivamente al processo che interviene nell'organismo quando i fattori ambientali hanno un effetto deleterio, ed allo stato fisiologico di un individuo valutato in funzione degli sforzi che fa per far fronte all'ambiente in cui si trova (Broom, 1988). La definizione dello stato di "benessere degli animali di allevamento" costituisce una problematica di attualità nei paesi più sviluppati, dove le tecnologie di allevamento sempre più sofisticate e le esigenze produttive crescenti costringono gli animali a performance maggiori in condizioni sociali, ambientali, fisiologiche ed alimentari sempre più lontane da quelle "naturali". E' infatti importante stabilire lo stato di eventuale sofferenza che imponiamo agli animali sia per ragioni di carattere morale che produttivo (Brugère e Morméde, 1988). Il benessere è una condizione intrinseca dell'animale: il soggetto che riesce ad adattarsi all'ambiente si trova in uno stato di benessere, viceversa il soggetto che non ci riesce si trova in una condizione di non benessere.*

*Le buone pratiche di conduzione aziendale dovrebbero ispirarsi alle 5 libertà, in un ottica di pieno rispetto del benessere delle specie allevate:*

- 1) libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione;*
- 2) libertà dai disagi ambientali (possibilità di disporre di un ambiente fisico adeguato e confortevole);*
- 3) libertà dalle malattie e dalle ferite;*
- 4) libertà di poter manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche;*
- 5) libertà dalla paura e dallo stress.*



### Valutare il Benessere

*La valutazione del benessere animale coinvolge quindi una serie di discipline, dalla fisiologia all'etologia, che, interagendo tra loro, possono fornire evidenze sullo stato di adattamento dell'animale all'ambiente. I termini "benessere" e "sofferenza" degli animali sono molto difficili da definire (Duncan e Dawkins, 1983). Essendo infatti parole di uso corrente, tendono ad essere impiegate ampiamente da differenti categorie di persone che attribuiscono loro, di volta in volta, un diverso significato. I ricercatori invece vorrebbero dare a tali fenomeni una definizione precisa e non ambigua, alla quale attribuire un valore scientifico. Duncan e Dawkins (1983) hanno definito genericamente la sofferenza come "un complesso di stati emotivi spiacevoli". La migliore valutazione di benessere o di sofferenza, considerati come opposti di una stessa condizione, può essere ottenuta solo tenendo conto di tutti i possibili indicatori disponibili come stato di salute, produttività, parametri fisiologici, biochimici e comportamentali.*

La letteratura scientifica riconosce tre tipi di approccio alla ricerca sul benessere animale (Duncan e Fraser, 1997):

1. l'approccio basato sui feeling, cioè sulle sensazioni soggettive degli animali.

Parte dal presupposto che gli animali possono avere delle esperienze soggettive, quali stati affettivi ed emozioni, quindi possa percepire determinate situazioni come piacevoli o spiacevoli.

Le misurazioni vengono effettuate con test di preferenza (l'animale viene posto davanti ad una scelta, si valuta quanto è disposto a spendere in energie per effettuarla):

- indicatori comportamentali: alterazioni del repertorio comportamentale normale, stereotipie, attività sostitutive, ecc

- indicatori fisiologici di stati emotivi: frequenza cardiaca, respiratoria, salivazione, ecc.

2. l'approccio funzionale basato sulle funzioni biologiche normali degli animali. Allo stato di benessere deve corrispondere un funzionamento normale dell'organismo e dei suoi sistemi biologici. Vengono valutati, ad esempio, lo stato di salute, la longevità, il successo riproduttivo.

Alla base di tale modello vi è la teoria dello stress.

L'individuo risponde ad uno stimolo ambientale avverso, a livello fisiologico, mediante l'attivazione dell'asse simpatico-adrenomidollare, cui corrisponde una reazione di lotta/fuga tramite la quale l'individuo riesce quindi a ripristinare lo stato di benessere (stress acuto).

Se lo stimolo avverso permane e il soggetto non ha la possibilità di interagire con l'ambiente per bloccare/evitare lo stimolo, alla componente specifica (stimolo avverso) si somma una componente aspecifica (paura + tempo d'attesa), si passa quindi all'attivazione dell'asse ipofisicorticosurrenale e dopo una prima fase di resistenza, si arriva ad una fase di esaurimento, cioè di non adattamento, malessere. A questa fase possono corrispondere alterazioni comportamentali quali stereotipie o patologie più o meno conclamate.

3. l'approccio naturale: gli animali dovrebbero vivere in un ambiente naturale che consenta loro di manifestare il proprio completo repertorio comportamentale.

Risulta però spesso difficile identificare il significato di "ambiente naturale", in particolare per le specie domestiche dove sono intervenuti secoli, se non millenni, di selezione artificiale compiuta dall'uomo.

Indipendentemente dal tipo di approccio risulta utile, per valutare lo stato di benessere di un animale, servirsi di diversi indicatori che possano integrarsi e dare un quadro generale ed il più possibile obiettivo.

In merito, si possono distinguere diversi tipi di indicatori legati a:

1. l'animale:

- indicatori fisiologici, biochimici e biofisici: livelli ormonali, frequenza cardiaca, attività del sistema immunitario;

- indicatori patologici: presenza di patologie manifeste o latenti;

- indicatori produttivi: accrescimento, mortalità, fertilità, fecondità;

- indicatori comportamentali: risposta a test comportamentali, grado di interazione sociale, presenza di stereotipie, presenza e tipologia dei vocalizzi;

2. l'ambiente: idoneità delle strutture.


3. la gestione: grado di pulizia e manutenzione, applicazione di piani di profilassi.

4. il rapporto uomo-animale: quantità e qualità delle interazioni, grado di preparazione del personale. In conclusione, per poter veramente sapere cosa piace ai nostri animali, cosa pensano e cosa provano, dovremmo disporre di un mezzo di comunicazione che attualmente non possediamo (Notari, 2001).

Possiamo però far riferimento a tutta una serie di indicatori, che, valutati nel loro complesso, possono fornirci valide indicazioni sul loro stato di benessere.

## LA NORMATIVA

*Il D.Lgs 146/2001 si inserisce all'interno di un complesso di norme che tutelano il benessere degli animali da allevamento durante la fase di allevamento, trasporto e macellazione.*



*Il D.Lgs 146/2001 si rivolge a tutti gli animali allevati a fini agricoli, indipendentemente dal numero di capi allevati, pertanto è da applicarsi sia agli allevamenti di tipo industriale che familiare. Si applica agli allevamenti di animali vertebrati, inclusi pesci, rettili e anfibi, mentre ne sono esclusi gli invertebrati, nonché gli animali allevati a fini sperimentali per i quali si applica il D.Lgs 116/1992.*

*Il D.Lgs 146/2001 si applica ferme restando le misure minime prescritte nei decreti: D.Lvo 126/2011 (e successive modifiche): protezione dei vitelli, D.Lvo 534/1992 (e successive modifiche): protezione dei suini, D.Lvo 267/2003 (che abroga il D.Lgs 233/1998): protezione delle galline ovaiole. Le misure indicate nel decreto sono misure MINIME da applicarsi negli allevamenti, pertanto rappresentano dei limiti al di sotto dei quali non è tollerato mantenere gli animali. Il D. Lgs 146/2001 non definisce parametri specifici per ogni specie allevata, ma prevede di applicare i parametri più idonei per ciascun tipo di animale*

## DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 126

**Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.**

### Art. 1

#### Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti minimi che devono essere previsti negli allevamenti per la protezione dei vitelli confinati per l'allevamento e l'ingrasso.

### Art. 2

#### Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) vitello: un animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi; b) azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati o detenuti anche temporaneamente.

## Art. 3

### Requisiti minimi di allevamento di vitelli

1. Le aziende devono rispettare le seguenti prescrizioni: a) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che il medico veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento richiedano l'isolamento dal gruppo, al fine del trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla



lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1.

2. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli; b) per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi, ma inferiore a 220

chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.

## Art. 4

### Condizioni relative all'allevamento di vitelli

1. Le condizioni relative all'allevamento dei vitelli devono essere conformi alle disposizioni generali stabilite nell'Allegato I.
2. Le prescrizioni contenute nell'Allegato I possono essere modificate, ove sia necessario al fine di tenere conto dei progressi scientifici in materia, secondo le procedure comunitarie e fatta salva l'adozione di misure più severe.

## Art. 5

### Ispezioni

1. Il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome e le aziende sanitarie locali effettuano ispezioni nell'ambito delle rispettive competenze per accertare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto e del suo Allegato I. Tali ispezioni riguardano ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento nel territorio nazionale e possono essere effettuate in concomitanza di controlli attuati per altri fini.
2. Con cadenza annuale e comunque non oltre il 30 giugno, il Ministero della salute presenta alla Commissione una relazione su supporto elettronico contenente le informazioni raccolte e registrate nel corso delle ispezioni effettuate durante il precedente anno solare conformemente alla decisione 2006/778/CE.

**Art. 6**

**Ispezioni della Commissione europea**

1. Il Ministero della salute presta tutta la necessaria assistenza agli esperti veterinari inviati dalla Commissione europea al fine di verificare il rispetto e l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei criteri minimi comuni per la protezione dei vitelli di allevamento.

2. Gli esperti di cui al comma 1 osservano particolari misure di igiene al fine di escludere qualsiasi rischio di trasmissione di malattie. 3. Il Ministero della salute adotta i provvedimenti ritenuti necessari in conseguenza della notifica dei risultati del controllo degli esperti di cui al comma 1.

**Art. 7**

**Condizioni per l'importazione dei vitelli**

1. Gli animali in importazione, provenienti da Paesi terzi, devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dalla competente autorità del Paese di provenienza in cui si attesti che i medesimi hanno ricevuto un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria, quale quello previsto dal presente decreto.

**Art. 8**

**Sanzioni**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, e di cui all'Allegato I, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.550 euro a 9.296 euro.

2. Nel caso di ripetizione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata fino alla meta'.

3. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla

legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

**Art. 9**

**Clausola di invarianza**

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Art. 10**

**Clausola di cedevolezza**

1. In relazione a quanto prescritto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

